Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 11 febbraio 1977 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tomas de Melo Breyner Andresen, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Portogallo a Roma.

(1818)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **1001.**

Trasferimento di tre posti di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Viste le deliberazioni dei consigli delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli, rispettivamente adottate il 15 dicembre 1975 e 22 dicembre 1975, 29 marzo 1976 e 12 febbraio 1976, 29 marzo 1976 e 12 febbraio 1976;

Viste le deliberazioni del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli, rispettivamente adottate il 1° marzo 1976, 26 gennaio 1976 e 4 maggio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità, nell'interesse pubblico, di dare corso alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della facoltà di giurisprudenza e quella di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli;

Viste le dichiarazioni di affinità degli insegnamenti espresse dai consigli di facoltà su richiamati;

Considerato che gli assistenti titolari dei posti hanno dato il proprio consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976 la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario delle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli è così modificata:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1153, alla cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Rubino, alla cattedra di organizzazione sindacale e del lavoro della facoltà di scienze politiche;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di diritto della navigazione della facoltà di giurisprudenza, è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Felicia Lauria, alla cattedra di diritto costituzionale della facoltà di scienze politiche;

3) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, alla cattedra di istituzioni di diritto privato II della facoltà di giurisprudenza, è attribuito, unitamente al titolare dott. Gabriello Piazza, alla cattedra di diritto della navigazione della facoltà di scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1976, n. **1002.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1028, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli, adottate rispettivamente il 9 dicembre 1975 e 1° marzo 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della filosofia II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato in quanto l'insegnamento è privo di collaboratori di qualsiasi ordine e grado (dall'esercitatore all'assistente);

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia della filosofia II della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della filosofia medioevale della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1028;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistenti di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della filosofia medioevale della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1028, è attribuito alla cattedra di storia della filosofia II della stessa facoltà ed Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1003.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze politiche adottate in data 19 gennaio 1976 e 14 giugno 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina adottate in data 14 giugno 1976 e 30 ottobre 1976;

Vista la deliberazione del senato accademico della stessa Università in data 14 luglio 1976;

Visto il telegramma prot. 10001 del 26 ottobre 1976 con cui il rettore dell'Università di Messina informa che l'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico non è compreso nell'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza di quella Università ed è invece compreso nell'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità che il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina sia assegnato alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche anche al fine di perequare il rapporto assistenti studenti;

Considerato che il posto di cui si tratta risulta disponibile anche a seguito della nomina in ruolo organico degli aventi diritto all'inquadramento ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, giusta la rettorale n. 10451 del 23 ottobre 1976;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta Università di Messina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, è attribuito all'omonima cattedra della facoltà di scienze politiche della medesima Università;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 72

LEGGE 23 febbraio 1977, n. **49.**

Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione nazionale per le società e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le borse valori, sentiti la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, in conformità di apposito regolamento deliberato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

La negoziazione dei titoli è effettuata per contanti e per l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle grida.

Le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attività di borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale.

Art. 2.

Con il regolamento di cui al primo comma del precedente articolo sono stabilite le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle riunioni e per la relativa vigilanza.

Il regolamento dovrà disporre, tra l'altro, in ordine alle condizioni e alla procedura per l'ammissione, anche di ufficio, dei titoli alla negoziazione, nonché per la sospensione o revoca dell'ammissione stessa; alle modalità di formazione dei listini dei prezzi, che fanno stato ai vari effetti secondo la legge, e al calendario delle riunioni. Il regolamento dovrà inoltre stabilire che le particolari condizioni di legge o di statuto relative alla circolazione di determinati titoli formino oggetto di evidenziazione nel listino dei prezzi.

E' fatto divieto a chiunque di formare e pubblicare listini dei prezzi diversi da quelli previsti dal secondo comma del presente articolo.

La violazione del divieto di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 10.000.000.

Le sanzioni saranno applicate con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 3.

La vigilanza sul regolare andamento delle riunioni è esercitata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione può tuttavia delegare, in via generale o per singole borse, l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi alla vigilanza sul regolare andamento delle riunioni.

Con la deliberazione di delega la Commissione stabilisce criteri e direttive per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati e dispone, in ogni caso, in ordine alle modalità del proprio controllo sull'attività dell'organo delegato.

La delega è revocabile in ogni momento.

L'organo delegato trasmette immediatamente alla Commissione copia dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni delegati.

Per l'esercizio dei poteri di cui sopra e per ogni altra materia la Commissione si avvale di quanto disposto dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

Art. 4.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società emittenti i titoli ammessi alla negoziazione nelle riunioni di cui all'articolo 1 la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; può altresì eseguire, presso le stesse società, ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati.

La Commissione può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte delle società di cui al precedente comma siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI —
MORLINO — PANDOLFI —
BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 febbraio 1977, n. **50**.

Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 108.000.000 ad integrazione delle somme di cui alle leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, destinate al finanziamento dei lavori di costruzione delle nuove sedi scolastiche rispettivamente in Buenos Aires ed in Addis Abeba.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, concernente acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI —
PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1976.

Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Pamplona (Spagna) a vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1971, registro n. 320, foglio n. 198, con il quale veniva istituita in Pamplona (Spagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Pamplona (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Pamplona (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1977
Registro n. 432 Esteri, foglio n. 74

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1977.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriore provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che i mutui concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente, in misura superiore al 5,50%, comprese il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 261, recante ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco, e, in particolare, l'art. 4 con il quale è stato modificato il criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del ricordato decreto-legge n. 552, nel senso di disporre che il costo stesso è stabilito con decreto ministeriale non più legato a scadenze semestrali;

Visto il proprio decreto n. 302841/32-F-240-13 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 320, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 552 è stato stabilito nella misura del 14,90% annuo, oltre il rimborso del capitale, dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 24 giugno 1976) e fino al 31 dicembre 1976;

Ritenuto che occorra stabilire il costo effettivo delle predette operazioni di mutuo a partire dal 1° gennaio 1977;

Ritenuta l'urgenza a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 261, il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, stabilito nella misura annua del 14,90 % con il decreto ministeriale n. 302841/32-F-240-13 del 12 giugno 1976, meglio specificato in premessa, continua ad applicarsi fino a quando non sarà diversamente stabilito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 200

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1977.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente in misura superiore al 5,50% compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 261, recante ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio

nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco, e, in particolare, l'art. 33, con il quale è stato modificato il criterio di determinazione del costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del ricordato decreto-legge n. 31, nel senso di disporre che il costo stesso è stabilito con decreto ministeriale non più legato a scadenze semestrali;

Visto il proprio decreto n. 302842/32-F-244-9 del 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 321, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 15 del decreto-legge n. 31 è stato stabilito nella misura del 14,90% annuo, oltre il rimborso del capitale, dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (*Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 24 giugno 1976) e fino al 14 novembre 1976;

Ritenuto che occorra stabilire il costo effettivo delle predette operazioni di mutuo, a partire dal 15 novembre 1976;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della legge 10 maggio 1976, n. 261, il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, stabilito nella misura annua del 14,90 %, con il decreto ministeriale n. 302842/32-F-244-9 del 12 giugno 1976, meglio specificato in premessa, continua ad applicarsi fino a quando non sarà diversamente stabilito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 199

(1939)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1977.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il triennio 1977-79.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma;

Considerato che col 31 dicembre 1976 è scaduto il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, nominato con decreto ministeriale 29 gennaio 1974 e che occorre, pertanto, provvedere alla sua ricostituzione per il triennio 1977-79;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate.

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), con sede in Roma, per il triennio 1977-79 è costituito come segue:

Revisori effettivi:

Vitamore dott. Nicola, presidente di sezione, in rappresentanza della Corte dei conti;

Visconti dott. Gennaro, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Simoncini dott. Rodolfo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Revisori supplenti:

Carnevale dott. Pietro, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Danesi dott.ssa Flora, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1825)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1977.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca di Pescara.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 273, concernente l'istituzione in Pescara dell'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca;

Visto il decreto ministeriale in data 14 marzo 1972, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del predetto istituto per il triennio 1972-75;

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1975, con il quale è stato nominato il presidente del consiglio di amministrazione di cui sopra nella persona del prof. Ermanno Ricci, in sostituzione del sig. Rosario Bosco il cui termine di nomina era scaduto;

Viste le designazioni del Ministero della marina mercantile, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le designazioni delle terne di docenti universitari proposte dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e dal Consiglio superiore di sanità;

Viste le designazioni delle terne di persone proposte dalla Federazione nazionale delle cooperative della pesca e dall'Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini;

Viste le designazioni dell'amministrazione provinciale di Pescara, del comune di Pescara, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara; dell'amministrazione comunale di S. Benedetto del Tronto; della regione Abruzzo;

Ritenuto che debba procedersi alla costituzione del consiglio di amministrazione del predetto ente ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1967, n. 273;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca è costituito, oltre che dal presidente, dai signori:

De Medio dott. Ernesto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Papalia dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Modola dott.ssa Franca, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Mambelli dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ghittino dott. Pietro, in qualità di esperto;

Viviani prof. Romano, in qualità di esperto;

Di Bartolomeo Pietro, in rappresentanza dei pescatori;

Di Tarquinio Antonio, in rappresentanza dei pescatori;

D'Incecco prof. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Pescara;

Rosati dott. Licio, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Pescara;

Astolfi avv. Silvio, in rappresentanza della camera di commercio di Pescara;

Mariangeli prof. Ugo, in rappresentanza del comune di S. Benedetto del Tronto;

Mancini dott. Angelo, in rappresentanza della regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «V Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori», in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «V Marmolevante - Salone internazionale dei marmi, macchine, attrezzature ed accessori» che avrà luogo a Bari dal 7 al 15 maggio 1977 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1977.

Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminate le proposte del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 27 gennaio e 2 novembre 1976;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 18 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, fino al decreto ministeriale 6 luglio 1973 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora in ragione di:

L. 5.000 per il perito industriale;

L. 3.000 per ogni aiuto di concetto.

Art. 2.

Il compenso dovuto al collegio dal richiedente, in virtù dell'art. 7, comma terzo, della tariffa predetta, è fissato in ragione dall'1 al 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di L. 1.000 e un massimo di L. 40.000, oltre al rimborso delle spese.

Roma, addì 26 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni, è prorogata fino al 15 giugno 1977 e il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1976, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1859)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1977 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale de L'Aquila viene prorogata fino al 15 giugno 1977 ed il dott. Virginio Pellacchi e confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1976, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1860)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gavorrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Gavorrano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490/M)

Autorizzazione al comune di Zerbolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1977, il comune di Zerbolò (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.443.251, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1465/M)

Autorizzazione al comune di Travo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Travo (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1466/M)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'stituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468/M)

Autorizzazione al comune di Gattatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Gattatico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469/M)

Autorizzazione al comune di Rossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Rossa (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Biellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Villanova Biellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471/M)

Autorizzazione al comune di Collobiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Collobiano (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472/M)

Autorizzazione al comune di Pertengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Pertengo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473/M)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474/M)

Autorizzazione al comune di Campodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Campodoro (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.337.794, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475/M)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Elvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Casanova Elvo (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477/M)

Autorizzazione al comune di Boccioleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Boccioleto (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478/M)

Autorizzazione al comune di Quinto Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Quinto Vercellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1480/M)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481/M)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482/M)

Autorizzazione al comune di Nibbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Nibbiano (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483/M)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484/M)

Autorizzazione al comune di Masi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Masi (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485/M)

Autorizzazione al comune di Agna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Agna (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486/M)

Autorizzazione al comune di Meolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Meolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487/M)

Autorizzazione al comune di Roè Volciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Roè Volciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488/M)

Autorizzazione al comune di Cossano Belbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Cossano Belbo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489/M)

Autorizzazione al comune di Pramaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Pramaggiore (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491/M)

Autorizzazione al comune di Stroppiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Stroppiana (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1492/M)

Autorizzazione al comune di Teglio Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Teglio Veneto (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1493/M)

Autorizzazione al comune di Airuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Airuno (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1494/M)

Autorizzazione al comune di Villa Estense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Villa Estense (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495/M)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497/M)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Forte dei Marmi (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498/M)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499/M)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1500/M)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501/M)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Reitano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502/M)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Lerici (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503/M)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 288.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 754.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505/M)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1977, il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Genovesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Castiglione del Genovesi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1508/M)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.931.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1509/M)

Autorizzazione al comune di Furore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Furore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1510/M)

Autorizzazione al comune di Penna Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Penna Sant'Andrea (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1511/M)

Autorizzazione al comune di Corropoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Corropoli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.593.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1512/M)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1513/M)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1514/M)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, il comune di Urbania (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1515/M)

Autorizzazione al comune di San Polomatese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Polomatese (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1516/M)

Autorizzazione al comune di Ripalimosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Ripalimosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.485.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1517/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Casanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Civitella Casanova (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.913.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1518/M)

Autorizzazione al comune di Collecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Collecorvino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1519/M)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1520/M)

Autorizzazione al comune di Scafa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Scafa (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1521/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 28 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884 —	884 —	883,85	884 —	884 —	884 —	883,95	884 —	884 —	884 —
Dollaro canadese	843,20	843,20	843,50	843,20	843,34	843,20	843,10	843,20	843,20	843,20
Franco svizzero	345,36	345,36	345,40	345,36	345,72	345,35	345,60	345,36	345,36	345,35
Corona danese	150,22	150,22	150,25	150,22	150,28	150,20	150,29	150,22	150,22	150,20
Corona norvegese	167,85	167,85	167,60	167,85	167,86	167,80	167,95	167,85	167,85	167,85
Corona svedese	209,05	209,05	208,70	209,05	209,10	209,05	209,05	209,05	209,05	209,05
Fiorino olandese	353,88	353,88	353,65	353,88	354 —	353,88	353,85	353,88	353,88	353,90
Franco belga	24,86	24,86	24,08	24,86	24,10	24,05	24,12	24,86	24,86	24,08
Franco francese	177,34	177,34	177,30	177,34	177,25	177,32	177,35	177,34	177,34	177,35
Lira sterlina	1511,20	1511,20	1511 —	1511,20	1510,75	1511,20	1511,50	1511,20	1511,20	1511,20
Marco germanico	369,15	369,15	369 —	369,15	369,15	369,10	369,09	369,15	369,15	369,15
Scellino austriaco	51,948	51,948	51,97	51,948	51,93	51,92	51,97	51,948	51,948	51,95
Escudo portoghese	23 —	23 —	24 —	23 —	27,90	23,05	24 —	23 —	23 —	23 —
Peseta spagnola	11,81	11,81	12,79	11,81	12,80	12,80	12,82	11,81	11,81	12,80
Yen giapponese	3,136	3,136	3,13	3,136	3,127	3,13	3,129	3,136	3,136	3,13

Media dei titoli del 28 febbraio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	85,400
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,225
» 5 % (Ricostruzione)	98,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,425
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	90 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,500
» 5,50 % » » 1968-83	75,450
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,175
» poliennali 7 % 1978	92,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,925
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,325
» » 9 % 1980	87,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,975
Dollaro canadese	843,15
Franco svizzero	345,48
Corona danese	150,255
Corona norvegese	167,90
Corona svedese	209,05
Fiorino olandese	353,865
Franco belga	24,103
Franco francese	177,345
Lira sterlina	1511,35
Marco germanico	369,12
Scellino austriaco	51,959
Escudo portoghese	23,50
Peseta spagnola	12,815
Yen giapponese	3,132

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale d'idoneità a primario di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Del Giacco Gennaro Sergio, nato a Pavia il 2 gennaio 1936 — punti 100 su 100
2. De Stasio Giuseppe, nato a Foggia l'11 settembre 1939 — » 100 »
3. Milani Roberto, nato a Milano il 13 ottobre 1937 — » 100 »
4. Artaz Carlo, nato ad Aosta il 10 maggio 1937 — » 95 »
5. Burbi Emilio, nato a Cortona il 18 luglio 1939 — » 92 »
6. Bartolozzi Mario, nato a Roma il 20 maggio 1929 — » 90 »
7. De Bartolo Mario, nato a Scigliano il 2 agosto 1932 — » 90 »
8. Gobbi Aldo, nato a Milano il 24 maggio 1938 — » 90 »
9. Morelli Alfredo, nato a Milano l'8 ottobre 1940 — » 90 »
10. Morgagni Claudio, nato a Forlì il 5 marzo 1939 — » 90 »
11. Patrissi Giuseppe, nato a Potenza il 5 dicembre 1934 — » 90 »
12. Polignano Gaetano, nato a Gallipoli (Lecce) il 21 dicembre 1937 — » 90 »
13. Bencivelli Franco, nato a Ravenna il 31 ottobre 1939 — » 88 »
14. Osti Paolo, nato a Bologna il 1° maggio 1924 — » 88 »
15. Valbonesi Mauro, nato a Genova il 17 luglio 1941 — » 88 »
16. Lodi Sergio, nato ad Albano Laziale il 15 settembre 1928 — » 87 »
17. Bertorello Cesare Fausto, nato a Genova-Sampierdarena il 14 gennaio 1936 — » 85 »
18. Canali Guglielmo, nato a Parma il 30 maggio 1926 — » 85 »
19. Cappi Franco, nato a Ferrara il 27 ottobre 1927 — » 85 »
20. Chelazzi Giovanni, nato a Milano il 27 settembre 1936 — » 85 »
21. Falsina Attilio, nato a Brescia il 10 febbraio 1939 — » 85 »
22. Farzati Bartolomeo, nato a Napoli l'8 marzo 1940 — » 85 »
23. Iacoboni Pietro, nato a Rieti il 26 luglio 1932 — » 85 »
24. Nervo Antonietta, nata a Carmagnola (Torino) l'8 luglio 1939 — punti 85 su 100
25. Ongaro Giuseppe, nato a Padova il 26 giugno 1936 — » 85 »
26. Talarico Enrica, nata a Parma il 5 luglio 1940 — » 85 »
27. Veneroni Giorgio, nato a Pavia il 22 gennaio 1931 — » 85 »
28. Scudeller Guido, nato a Tarvisio (Vicenza) il 27 ottobre 1938 — » 84 »
29. Murgia Tullio, nato a Fluminimaggiore il 12 luglio 1935 — » 82 »
30. Angeloni Pasquale, nato a Monte San Biagio (Latina) il 2 luglio 1927 — » 80 »
31. Freccero Amelia, nata a Savona il 13 giugno 1931 — » 80 »
32. Freda Domenico, nato ad Avellino il 20 luglio 1935 — » 80 »
33. Fumo Errico, nato a Napoli il 3 maggio 1925 — » 80 »
34. Furlani Ennio, nato a Trieste il 21 aprile 1940 — » 80 »
35. Lajolo di Cossano Donatella, nata a Biella il 5 dicembre 1942 — » 80 »
36. Montroni Maria, nata a Bologna il 12 luglio 1941 — » 80 »
37. Stellato Michele, nato a Rende (Cosenza) il 7 ottobre 1939 — » 80 »
38. Terracina Dario, nato a Roma il 26 agosto 1937 — » 79 »
39. Dionigi Giuseppe, nato a Perugia il 13 febbraio 1932 — » 78 »
40. Pontano Ottavio, nato a Conflenti il 5 marzo 1936 — » 78 »
41. Silvestri Giorgio, nato a Senigallia il 16 agosto 1924 — » 78 »
42. Zambotti Luigi, nato a Vigevano (Pavia) l'11 febbraio 1938 — » 78 »
43. Di Giorgio Giuseppe, nato a Portici (Napoli) il 3 luglio 1941 — » 77 »
44. Pompei Antonio, nato a Roma il 16 novembre 1938 — » 77 »
45. Bastiani Giovanni, nato a Genova l'8 marzo 1936 — » 75 »
46. Erba Gianfranco, nato a Milano il 13 maggio 1939 — » 75 »
47. Mattioli Giulia, nata a Fabriano il 2 marzo 1941 — » 75 »
48. Strafile Domenico, nato a Cerignola il 24 marzo 1939 — » 75 »
49. Zaratti Marcello, nato a Roma il 5 gennaio 1933 — » 73 »
50. Antonuccio Orazio Sebastiano, nato ad Avola (Siracusa) il 9 gennaio 1940 — » 72 »
51. Borriello Luigi, nato a Napoli il 25 marzo 1934 — » 72 »
52. Lanzino Francesco, nato a Palermo il 12 gennaio 1939 — » 72 »
53. Zanini Antonio, nato a Bologna il 26 febbraio 1923 — » 72 »
54. Arnone Michele, nato a La Maddalena il 2 giugno 1932 — » 70 »
55. Brai Melchiorre, nato a La Maddalena il 28 maggio 1942 — » 70 »
56. Casoni Angelo, nato a Pioraco (Macerata) il 21 agosto 1928 — » 70 »
57. Cavagnaro Giuseppe Pietro, nato a Genova-Sestri Ponente il 26 aprile 1931 — » 70 »
58. Corrias Luigi, nato a Ballao il 5 agosto 1940 — » 70 »
59. De Sanctis Carlo, nato a Beirut (Libano) l'8 agosto 1938 — » 70 »
60. Dodi Orlando, nato a Piacenza il 22 dicembre 1925 — » 70 »
61. Folchi Giorgio, nato a Roma il 30 agosto 1931 — » 70 »
62. Formisano Salvatore, nato a Ercolano (Napoli) il 14 marzo 1940 — » 70 »
63. Galfano Giuliano, nato a Sousse (Tunisia) il 16 dicembre 1930 — » 70 »

64. Garibbo Bernardo, nato ad Imperia l'8 agosto 1931	punti	70	su 100
65. Gota Francesco, nato a Quargnento (Alessandria) il 28 ottobre 1939	»	70	»
66. La Licata Dorotea, nata a Palermo il 16 settembre 1940	»	70	»
67. Lauricella Calogero, nato a S. Cataldo (Caltanissetta) il 4 gennaio 1932	»	70	»
68. Luna Gaetano, nato a Cosenza il 19 settembre 1932	»	70	»
69. Mancini Eduardo, nato a Siracusa il 1° gennaio 1933	»	70	»
70. Mariconda Antonio, nato a Napoli il 22 ottobre 1927	»	70	»
71. Marigo Angelo, nato a Padova il 22 settembre 1929	»	70	»
72. Palazzesi Giampaolo, nato a Terni il 16 luglio 1941	»	70	»
73. Purpura Maria, nata a Trapani il 15 febbraio 1929	»	70	»
74. Schinco Girolamo, nato a Gravina in Puglia (Bari) il 12 gennaio 1938	»	70	»
75. Sturiale Demetrio, nato a Reggio Calabria il 29 gennaio 1930	»	70	»
76. Trinelli Secchi Enrica, nata a Rimini (Forlì) il 19 ottobre 1940	»	70	»
77. Zucchini Annibale, nato a Faenza (Ravenna) il 27 febbraio 1935	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1722)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che la giunta regionale d'Abruzzo con delibera n. 7938 del 30 dicembre 1976, resa esecutiva a termine di legge, ha approvato:

1) la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 dicembre 1972:

1. Luberti Aldo	punti	53,2825	su 100
2. Di Filippo Francesco Pietro	»	50,9550	»
3. Scioli Antonio	»	49,3750	»
4. Di Nanno Antonio	»	47,8125	»
5. Totaro Domenico	»	43,1198	»
6. Quinzii Giuseppe	»	43,0375	»
7. Felice Lino	»	42,0000	»

2) di assegnare ai concorrenti sottoelencati le sedi di medico condotto a fianco di ciascuno di essi indicate, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e dell'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi:

1) Luberti Aldo: Vacri;
2) Di Filippo Francesco Pietro: Cupello;
3) Scioli Antonio: Canosa Sannita;
4) Di Nanno Antonio: Casalanguida;
5) Totaro Domenico: Pollutri;
6) Quinzii Giuseppe: S. Giovanni Lipioni;
7) Felice Lino: Furci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 10 febbraio 1977

Il medico provinciale f.f.: BARGAGNA

(2008)

OSPEDALE CIVILE « A.G.P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(2190)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(2195)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(2196)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(2197)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica, accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica, accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(2193)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della quarta divisione di medicina generale e geriatrica;

un posto di primario della divisione di chirurgia generale presso la dipendenza di Rosignano Solvay;

un posto di primario della divisione di neurologia;

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno.

(2194)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2198)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di stomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2189)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Arco (Trento).

(2191)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA M. ADELAIDE » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(2192)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770600)